

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 470

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORGIA, GREGORELLI, LAVAGNINI**
e **CUSUMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994 (*)

Modifiche delle norme sulla dirigenza statale

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di modifica dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993 si giustifica alla luce dell'esigenza di accordare il giusto inquadramento alle varie figure di personale medico destinato a transitare nei due livelli della dirigenza introdotti dai decreti legislativi sopra menzionati in relazione alla peculiarità delle funzioni loro attribuite nell'ambito organizzativo delle USL, nonché di rendere il settore della dirigenza del personale sanitario omogeneo a quello del restante personale del Servizio sanitario nazionale.

Vero è che, ai sensi dell'articolo 1 della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, nel mentre per tutto il personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo è previsto un solo livello di dirigenza, per il personale dirigente medico e del ruolo sanitario in genere sono stati previsti due livelli; tuttavia, è altrettanto vero che nella concreta articolazione dei due livelli di dirigenza non si è tenuto conto delle caratteristiche delle figure che in essi erano destinate a confluire, e già riconosciute dalla contrattazione collettiva.

Più in particolare ci si intende riferire al personale medico di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia al quale, con atto formale dell'ente e previa selezione, sia stata affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale, ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione.

Siffatto personale, in relazione alla elevata qualificazione professionale derivante

sia dalle funzioni formalmente attribuite (dirigenza di assetti organizzativi di ampio respiro recanti maggior carico funzionale di lavoro e/o responsabilità) sia dal possesso dei titoli per la selezione (anzianità di 5 anni nella posizione funzionale intermedia e specializzazione nella disciplina oppure anzianità di 7 anni nella posizione funzionale intermedia oppure anzianità di 3 anni nella posizione medesima e idoneità primaria nella disciplina), ben può essere assimilato al personale dirigente del secondo livello dirigenziale piuttosto che a quello del primo livello, nonostante la posizione funzionale intermedia di provenienza, e ciò soprattutto ove si pongano a raffronto le funzioni attribuite a siffatto personale con quelle che il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 517 del 1993 individua come proprie del secondo livello nel nuovo assetto della dirigenza.

Pertanto, è necessario evitare, in primo luogo, l'accentuarsi di uno schiacciamento «verso il basso» di alcune posizioni funzionali di massima responsabilità rispetto al restante settore della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, nel quale anche il personale appartenente al IX livello retributivo e funzionale viene collocato nell'unico livello di dirigenza insieme con il personale di X e di XI livello; in secondo luogo, dal momento che il legislatore della legge n. 421 del 1992 ha voluto due livelli di dirigenza del personale medico e sanitario in generale, occorre accordare il giusto rilievo al personale medico titolare della responsabilità dei moduli rispetto ai dipendenti medici provenienti dal IX livello, e quindi evitando di accorparli in un unico livello di dirigenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dai seguenti:

«2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;

b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento.

2-ter. Il personale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima, è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

2-quater. Il secondo livello dirigenziale è parimenti articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a) il personale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario;

b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo medesimo titolare di inca-

rico dirigenziale riferito ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, il quale mantiene il trattamento economico in godimento».